

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 983/93 del Consiglio, del 6 aprile 1993, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995** 1
- Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995 2

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

- ★ **Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni** 7
- 93/231/CEE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 30 marzo 1993, che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie** 11
- 93/232/CEE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 31 marzo 1993, recante approvazione del programma greco di aiuti al reddito agricolo** 14

Sommario (segue)

93/233/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° aprile 1993, concernente lo svincolo delle cauzioni relative a taluni titoli rilasciati nel quadro del regime di approvvigionamento delle isole Canarie istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio..... 15**

93/234/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 1993, che modifica le decisioni 92/377/CEE e 92/390/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia..... 16**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 983/93 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1993

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 14 maggio 1992 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare il protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ANDERSEN

⁽¹⁾ GU n. C 201 dell'8. 8. 1992, pag. 19.

⁽²⁾ Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 — 20 maggio 1995

Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 1992, sono concesse a 42 navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e a 8 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nella zona di pesca malgascia.

Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato forfettariamente ad un minimo di 1 350 000 ECU per la durata del presente protocollo, pagabili in tre quote annue uguali. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1, a concorrenza di un peso di catture nella zona malgascia di 9 000 t all'anno di tonnidi; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente; tuttavia, indipendentemente dalle catture effettivamente realizzate, l'importo della partecipazione finanziaria è limitato ad un massimo di 750 000 ECU all'anno.

Articolo 3

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità parteciperà inoltre al finanziamento, a concorrenza di 375 000 ECU, di un programma scientifico malgascio destinato a migliorare le conoscenze sulle specie altamente migratrici che vivono nella regione dell'Oceano Indiano nella quale è situato il Madagascar.

Su richiesta del governo del Madagascar, tale partecipazione potrà assumere la forma di un contributo alle spese di riunioni internazionali destinate al miglioramento di dette conoscenze e della gestione delle risorse della pesca.

Articolo 4

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevolerà l'accesso dei cittadini malgasci agli istituti degli Stati membri, mettendo a loro disposizione borse di studio o di formazione pratica della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Il costo totale di queste borse è limitato a 450 000 ECU, corrispondenti a circa 450 mesi di borse. Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 1992.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Previo pagamento del canone da parte degli armatori, le competenti autorità della Comunità presentano alle competenti autorità malgascse una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo. La domanda deve essere compilata nel formulario appositamente previsto dal Madagascar, conforme al modello riportato nell'appendice 1.

Le autorità malgascse rilasciano quindi la licenza di cui all'articolo 4 dell'accordo alla delegazione della Commissione delle Comunità europee ad Antananarivo entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Gli armatori delle navi tonniere sono tenuti a farsi rappresentare da un agente marittimo nel Madagascar.

2. Validità delle licenze

Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili. Ciascuna licenza viene rilasciata per un peschereccio determinato e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di forza maggiore, la licenza di un peschereccio può essere sostituita da una licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al Ministero malgascio incaricato della pesca, per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Nella nuova licenza si deve indicare:

- la data del rilascio;
- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

3. Pagamento delle licenze

I canoni di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissati a 20 ECU per tonnellata di tonno catturata nella zona di pesca malgascia.

Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato all'Erario malgascio di una somma forfettaria annua di 1 000 ECU per tonniere con reti a circuizione e di 500 ECU per peschereccio con palangari di superficie.

4. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca malgascia. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano, previo accordo della Commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di pesca.

Le schede, leggibili e firmate dai comandanti, vengono trasmesse quanto prima possibile all'ORSTOM o all'Istituto oceanografico spagnolo, che procedono al loro trattamento. Ogni tre mesi, o al più tardi tre mesi dopo la fine di ciascuna campagna, dette schede, precedentemente trattate dagli istituti scientifici, vengono inviate dalla Comunità europea al Ministero malgascio responsabile per la pesca.

In caso di mancato rispetto di tale disposizione, le autorità malgascse si riservano il diritto di sospendere la licenza del peschereccio contravventore fino a quando non siano state espletate le formalità prescritte.

Entro il 15 aprile gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annua e lo trasmette alle autorità malgascse per osservazioni.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per assolvere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

5. Comunicazioni radio

Il comandante notifica almeno 24 ore prima alla radiostazione costiera di Antsiranana o mediante teletext che intende entrare nella zona di pesca malgascia.

La frequenza radio e il numero telex saranno indicati nella licenza.

6. Osservatori

Su richiesta delle autorità malgascie, le navi tonniere prendono a bordo un osservatore. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità malgascie, ma in linea di massima egli non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti.

L'armatore versa al governo malgascio, tramite il proprio agente marittimo, 10 ECU per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere.

Qualora una nave tonniere con a bordo un osservatore lasci la zona di pesca malgascia, devono essere prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa tornare quanto prima nel Madagascar a spese dell'armatore.

7. Imbarco di marinai

Per la flotta tonniere con reti a circuizione, vengono imbarcati permanentemente per la durata della campagna due marinai malgasci.

Se il Madagascar non ha candidati da proporre, questi impegni sono sostituiti da una somma forfettaria equivalente al 50 % dei salari di detti marinai in funzione della durata della campagna; la somma in questione sarà destinata alla formazione di pescatori malgasci.

8. Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili ai pescherecci della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 2 miglia marine.

Se le autorità malgascie decidono di installare dispositivi sperimentali di insediamento del pesce, esse ne informano la Commissione delle Comunità europee nonché gli agenti marittimi degli armatori interessati, indicando le coordinate geografiche di questi dispositivi.

Dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. L'eventuale loro smantellamento deve essere comunicato senza indugio alle stesse parti.

9. Uso delle attrezzature portuali

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.

10. Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca

I pescherecci che hanno ottenuto una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario malgascio incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

11. Trasbordo

In caso di trasbordo di pesci, le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgascie competenti per la pesca i pesci che essi non conservano.

*Appendice 1***FORMULARIO DI UNA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA**

1. Validità: dal al
2. Nome del peschereccio e bandiera:
3. Nome dell'armatore:
4. Porto e numero di immatricolazione:
5. Tipo di pesca:
6. Dimensione delle maglie autorizzata:
7. Lunghezza del peschereccio:
8. Larghezza del peschereccio:
9. Stazza lorda:
10. Capacità di stivaggio:
11. Potenza del motore:
12. Materiale di costruzione:
13. Numero abituale dei membri d'equipaggio:
14. Apparecchiature radioelettriche:
15. Indicativo di chiamata:
16. Nome del comandante:

Le informazioni di cui sopra sono fornite sotto la piena responsabilità dell'armatore o del suo rappresentante.

— |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/17/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, per l'applicazione — in un ambito privo di frontiere interne nel quale sia garantito il libero movimento delle merci ai sensi del trattato — delle disposizioni della direttiva 66/403/CEE riguardanti la commercializzazione dei tuberi seme di patate nella totalità o in una parte del territorio di uno o più Stati membri in cui siano in vigore misure più rigorose di quelle previste dagli allegati I e II della stessa direttiva, è opportuno determinare classi comunitarie di tuberi seme di base, nonché i requisiti e le denominazioni di tali classi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi seme certificabili ufficialmente come «tuberi seme di base» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/403/CEE, ed aventi i requisiti indicati al paragrafo 2 secondo quanto risulta da un esame ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) i requisiti fitosanitari stabiliti dalle direttive del Consiglio sotto indicate:

— 69/464/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

— 69/465/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾,

— 77/93/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾,

— 80/665/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;

b) i tuberi seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva e rispondere alle condizioni supplementari o più rigorose di cui all'allegato II della medesima.

Articolo 2

1. Per le classi comunitarie dei tuberi seme di base sono istituite le seguenti denominazioni:

a) «classe CEE 1», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 b), e nell'allegato II, punto 1 della presente direttiva, oppure

b) «classe CEE 2», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 2 della presente direttiva, oppure

⁽³⁾ GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

- c) «classe CEE 3», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 3 della presente direttiva.

La denominazione deve essere indicata sull'etichetta ufficiale prevista dall'allegato III della direttiva 66/403/CEE, sotto la voce «classe».

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura applicano le singole classi comunitarie nel certificare la propria produzione di patate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (*).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o vengono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

**CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE SODDISFARE IL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
DA CUI SI OTTENGONO I TUBERI SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI
COMUNITARIE**

1. Quando vengano impiegati metodi di micropropagazione, compresa la tecnica meristematica,
 - 1.1. il tubero madre deve essere esente dai seguenti organismi nocivi:
 - a) *Erwinia carotovora* var. *atroseptica*,
 - b) *Erwinia chrysanthemi*,
 - c) virus dell'accartocciamento delle foglie di patata,
 - d) virus A delle patate,
 - e) virus M delle patate,
 - f) virus S delle patate,
 - g) virus X delle patate,
 - h) virus Y delle patate.Il rispetto dei suddetti requisiti viene verificato con controlli ufficiali od eseguiti sotto sorveglianza ufficiale, secondo metodi appropriati;
 - 1.2. il materiale moltiplicato in vitro e ottenuto dal tubero madre deve soddisfare le condizioni di cui al punto 1.1, eccezion fatta per l'obbligo del controllo ufficiale o eseguito sotto sorveglianza ufficiale, il quale non si applica.
2. Quando venga impiegato il metodo della selezione clonale, i materiali iniziali ed i tuberi direttamente ottenuti da essi devono:
 - 2.1. essere esenti dagli organismi nocivi elencati al punto 1.1. Il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da c) ad h) viene verificato con controlli ufficiali o eseguiti sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi appropriati;
 - 2.2. provenire da una coltura conforme ai requisiti di cui al punto 3.
3. Le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:
 - 3.1. essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;
 - 3.2. trovarsi a sufficiente distanza da colture di categoria inferiore. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;
 - 3.3. per quanto riguarda la gamba nera:
 - a) essere esenti da tale malattia, nel caso della «classe CEE 1»,
oppure
 - b) contenere non più dello 0,25 % di piante affette da tale malattia, nel caso della «classe CEE 2» e della «classe CEE 3».Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;
 - 3.4. contenere non più dello 0,1 % di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;
 - 3.5. qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;
 - 3.6. il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

*ALLEGATO II***CONDIZIONI SUPPLEMENTARI O PIÙ RIGOROSE ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE E LE PARTITE DEI TUBERI SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI COMUNITARIE****1. «Classe CEE 1»**

1.1. le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:

- 1.1.1. essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;
- 1.1.2. non contenere piante affette da gamba nera. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;
- 1.1.3. contenere non più dello 0,5 % di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;
- 1.1.4. qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;
- 1.1.5. il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

1.2. Le partite devono contenere:

- 1.2.1. non più dell'1 % in peso di terra e sostanze estranee. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale;
- 1.2.2. non più dello 0,5 % in peso di tuberi colpiti da cancrena secca o marciume umido. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale.

2. «Classe CEE 2»

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quella di cui al punto 1.1.2.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dello 0,5 % delle piante appartenenti a questa classe.

3. «Classe CEE 3»

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quelle di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dell'1 % delle piante appartenenti a questa classe.

Inoltre, non più dell'1 % di dette piante può presentare sintomi di virosi.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie

(93/231/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

viste le istanze presentate dalla Germania, dall'Irlanda e dal Regno Unito,

considerando che la direttiva sopraccitata ha fissato tolleranze riguardo a taluni organismi nocivi;

considerando che la suddetta direttiva autorizza gli Stati membri ad assoggettare la loro produzione nazionale di tuberi-seme di patate a condizioni più rigorose;

considerando che l'Irlanda — per la totalità del suo territorio — la Germania e il Regno Unito — per alcune parti del loro territorio — intendono valersi delle disposizioni di detta direttiva contro la diffusione di organismi particolarmente nocivi alla coltura della patata in tali regioni;

considerando che da precedenti esperienze si evince che la commercializzazione di tuberi-seme di patate appartenenti a categorie non rispondenti a condizioni più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva summenzionata contro la propagazione di taluni organismi nocivi è particolarmente pregiudizievole alla coltura delle patate nell'intero territorio dell'Irlanda e in alcune parti del territorio della Germania e del Regno Unito;

considerando che, nell'ambito delle classi comunitarie di tuberi-seme di base stabilite dalla direttiva 66/403/CEE, la Commissione ha determinato, con direttiva 93/17/CEE⁽³⁾, le condizioni e la designazione applicabili a tali classi; che i tuberi-seme appartenenti alle suddette classi possono considerarsi idonei alla commercializzazione nei territori degli Stati membri autorizzata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 66/403/CEE;

considerando che, dal confronto tra le condizioni a cui è soggetta la produzione nazionale di tuberi-seme di patate in Irlanda (tutto il territorio), in Germania e nel Regno Unito (parti del territorio) e le classi CEE di tuberi-seme di base, risulta che

— la «classe CEE 1» risponde a condizioni più rigorose;

— la «classe CEE 2» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da semina;

— la «classe CEE 3» è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da consumo;

considerando che occorre quindi autorizzare l'Irlanda — per la totalità del suo territorio — la Germania e il Regno Unito — per alcune parti del loro territorio — a limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate alle sole classi comunitarie di tuberi-seme di base definite dalla predetta direttiva 93/17/CEE;

considerando che tale autorizzazione è conforme agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle norme comuni in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 77/93/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell'allegato sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte (colonna 2), a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base appartenenti alle seguenti classi comunitarie definite dalla direttiva 93/17/CEE:

a) per la produzione di patate da semina: «classe CEE 1» o «classe CEE 2»;

(¹) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(²) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.

(³) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁴) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(⁵) GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1.

- b) per la produzione di patate da consumo: «classe CEE 1», «classe CEE 2» o «classe CEE 3».

Articolo 2

Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono i relativi rapporti, la Commissione esercita la vigilanza su tale sistema.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 viene revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal termine d'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO

1	2
Stato membro	Regione
Germania	<p>Bundesland Mecklenburg-Vorpommern</p> <ul style="list-style-type: none"> — Grimmen: Wendisch Baggendorf, Gransebieth, Deyelsdorf, Grammendorf, Rackow, Grimmen-Land (westlich der Bahnstrecke), Splietsdorf — Greifswald: Züssow, Gribow, Ranzin, Karlsburg, Lühhannsdorf, Wrangelsburg, Lüssow, Ortsteil Owstin der Stadt Gützkow — Stralsund: Tribsees, Hugoldsdorf, Drechow, Gremersdorf, Siemersdorf — Rostock: Sanitz, Groß Lüsewitz, Kavelstorf, Dummerstorf, Rappelin, Niekrenz, Ortsteil Prangendorf der Gemeinde Cammin, Gubkow, Grammow, Thelkow, Nustrow, Ortsteil Vilz der Gemeinde Selpin, Kowalz — Ribnitz-Damgarten: Böhlendorf, Langsdorf, Breesen, Ortsteil Schlemmin der Gemeinde Semlow — Bad Doberan: Kröpelin, Bastorf, Ortsteil Vorder Bollhagen der Stadt Bad Doberan, Wittenbeck, Steffenshagen, Kühlungsborn, Reddelich, Jennewitz — Güstrow: Sabel, Hohen Sprenz, Weitendorf, Kuhs, Lüssow, Sarmstorf, Güstrow, Mistorf, Groß Schiesow — Lübz: Karow — Anklam: Klein Bünzow, Schmatzin, Krien, Krusenfelde, Iven, Neuendorf B, Medow, Nerdin, Ortsteil Görke der Gemeinde Postlow, Neetzow, Steinmocker, Liepen, Stolpe, Pelsin — Demmin: Hohenbrünzow, Hohenmocker, Daberkow, Völschow, Plötz, Kartlow, Kruckow, Schmarsow, Alt Tellin, Tutow, Bentzin, Jarmen, Kletzin, Quitzerow, Wüstenfelde, Lindenhof, Beggerow, Verchen, Schönfeld, Ortsteil Lindenfelde der Stadt Demmin — Altentreptow: Bartow, Breest, Grapsow, Grischow, Werden, Siedenbollentin, Breesen, Wildberg, Pinnow, Groß Teetzleben, Tützpatz, Altenhagen, Wolde, Reinberg — Schwerin: Ruthenbeck, Ortsteil Hof Barnin der Gemeinde Barnin, Prestin der Gemeinde Bülow, Demen, Wessin
Irlanda	Intero territorio
Regno Unito	<ul style="list-style-type: none"> — Cumbria, Northumberland (Inghilterra) — Irlanda del Nord — Scozia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1993

recante approvazione del programma greco di aiuti al reddito agricolo

(93/232/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 2 marzo 1993 le autorità greche hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuti al reddito agricolo; che le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni relative a tale programma, il 22 marzo 1993;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 22 marzo 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 23 marzo 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori greci, notificato dalle autorità greche alla Commissione in data 2 marzo 1993, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

<i>(in ecu)</i>	
1994	6 606 000
1995	5 615 000
1996	4 624 000
1997	3 633 000
1998	2 642 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1993

concernente lo svincolo delle cauzioni relative a taluni titoli rilasciati nel quadro del regime di approvvigionamento delle isole Canarie istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

(93/233/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regime di approvvigionamento dalle isole Canarie è stato organizzato attraverso una centralizzazione delle procedure amministrative relative alla presentazione della domande e al rilascio dei titoli; che tale centralizzazione delle procedure è giustificata dalla necessità di controllare la corretta gestione del sistema di approvvigionamento; che, tuttavia, la transizione dal vecchio al nuovo regime ha comportato difficoltà di valutazione del fabbisogno degli operatori delle Canarie; che tali operatori hanno talora richiesto titoli di importazione, certificati di esonero e certificati di aiuto per quantitativi superiori alle reali possibilità di utilizzazione;

considerando che il rilascio dei titoli e dei certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione; che in caso di mancato rispetto dell'obbligo di utilizzare i certificati o i titoli la cauzione è incamerata;

considerando che è giustificato adottare una deroga transitoria all'applicazione rigida del regime dei certifi-

cati e dei titoli, per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di approvvigionamento delle isole Canarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto riguarda i titoli di importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto:

— rilasciati nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992 in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1601/92

e

— non utilizzati o utilizzati solo parzialmente,

le cauzioni costituite sono svincolate in conformità delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1993

che modifica le decisioni 92/377/CEE e 92/390/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia

(93/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/472/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 16,

considerando che le decisioni 92/377/CEE⁽³⁾ e 92/390/CEE⁽⁴⁾ della Commissione fissano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Slovenia e dalla Croazia e tenendo conto che ulteriori misure di protezione sanitaria per la peste suina, in particolare il divieto d'importazione di carni fresche suine, devono essere prese nei confronti di quei paesi che continuano ad effettuare la vaccinazione regolare contro la peste suina classica;

considerando che devono essere prese delle misure verso tali paesi oppure si continua ad effettuare la vaccinazione di routine contro la peste suina; che la Slovenia e la Croazia continuano ad effettuare una tale vaccinazione di routine;

considerando che queste misure non devono pregiudicare l'importazione di carni suine per uso diverso dal consumo umano, quale la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o per uso tecnico come previsto dalla decisione 89/18/CEE della Commissione⁽⁵⁾ e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/377/CEE è modificata come segue:

- (¹) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
 (²) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
 (³) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.
 (⁴) GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 53.
 (⁵) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.
 (⁶) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Slovenia per uso diverso dal consumo umano. Le importazioni devono corrispondere alle condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione⁽⁵⁾ e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ e presentare le garanzie fissate nel certificato sanitario corrispondente all'allegato C che deve accompagnare l'invio.

(⁵) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

(⁶) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»

2) L'allegato I della presente decisione diventa allegato C.

Articolo 2

La decisione 92/390/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di suino in provenienza dalla Croazia per uso diverso dal consumo umano. Le importazioni devono corrispondere alle condizioni previste dalla decisione 89/18/CEE della Commissione⁽⁵⁾ e dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ e presentare le garanzie fissate nel certificato sanitario corrispondente all'allegato C che deve accompagnare l'invio.

(⁵) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

(⁶) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»

2) L'allegato II alla presente decisione diventa allegato C.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina destinate a fini diversi dal consumo umano tali quali previsti all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 92/377/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea ⁽¹⁾

Paese di destinazione:

Paese speditore: Slovenia

Ministero:

Servizio:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti controllati dalle autorità veterinarie responsabili:

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ L'importazione di carni suine fresche a questo scopo, dev soddisfare i requisiti della decisione 89/18/CEE della Commissione e della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche sopra descritte derivano:


- da animali che hanno soggiornato in territorio sloveno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di febbre suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni,
- da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
- da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE presso il macello nelle 24 ore che precedono la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica,
- da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il

(luogo)

(data)



Timbro (*)

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.»

ALLEGATO II

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina destinate a fini diversi dal consumo umano tali quali previsti all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 92/390/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea ⁽¹⁾

Paese di destinazione:

Paese speditore: Croazia

Ministero:

Servizio:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti controllati dalle autorità veterinarie responsabili:

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ L'importazione di carni suine fresche a questo scopo, dev soddisfare i requisiti della decisione 89/18/CEE della Commissione e della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione; per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le carni fresche sopra descritte derivano:


- da animali che hanno soggiornato in territorio croato per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di febbre suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni,
- da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
- da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE presso il macello nelle 24 ore che precedono la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica,
- da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti.

2) Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a , il

(luogo)

(data)



Timbro (*)

.....
(firma del veterinario ufficiale).....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.»